

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 2187-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE PROVERA)

Comunicata alla Presidenza il 20 giugno 2003

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo dell'Accordo tra la Repubblica d'Austria, il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica Federale di Germania, la Repubblica ellenica, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica portoghese, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, la Comunità europea dell'energia atomica (EURATOM) e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) in esecuzione dell'articolo III, paragrafi 1 e 4 del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari, con allegati, fatto a Vienna il 22 settembre 1998

**presentato dal Ministro degli affari esteri
di concerto col Ministro dell'interno
col Ministro della giustizia
col Ministro della difesa
col Ministro dell'economia e delle finanze
col Ministro delle attività produttive
col Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e col Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 APRILE 2003

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>
Pareri:	
– della 1 ^a Commissione permanente	»
– della 5 ^a Commissione permanente	»
Disegno di legge, testo del Governo e testo proposto dalla Commissione	»

ONOREVOLI SENATORI. - Il Protocollo in ratifica si prefigge l'obiettivo di fornire all'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) informazioni sui programmi nucleari degli Stati, comprese le installazioni che disporgano di componenti di natura convenzionale (attrezzature, impianti, laboratori, eccetera) potenzialmente utilizzabili in fasi critiche del ciclo combustibile atomico, ed il diritto di accesso ai siti nucleari.

Tale strumento si è reso necessario allorché, a partire dai primi anni '90, il sistema di salvaguardie previsto dal Trattato di non proliferazione delle armi nucleari, in vigore dal 1970 e ratificato dall'Italia con legge 24 aprile 1975, n. 131, e dal successivo Accordo di verifica, volto a stabilire forme di cooperazione tra AIEA ed EURATOM nello svolgimento delle attività di controllo, ha palesato alcuni limiti.

I tentativi effettuati da diversi Paesi, e segnatamente l'Iraq e la Corea del Nord, di dotarsi di un arsenale nucleare hanno spinto la comunità internazionale a predisporre strumenti più efficaci per mantenere la stabilità del quadro internazionale. L'applicazione del combinato disposto dell'Accordo di verifica e del Protocollo aggiuntivo, pertanto, dovrebbe consentire all'AIEA di dar vita ad un sistema di salvaguardie capace di assicurare la non diversione dei materiali nucleari destinati ad usi pacifici verso usi differenti, monitorare i singoli programmi nucleari nazionali ed approfondire i controlli per sventare nuove potenziali minacce.

Il Protocollo agli articoli 2 e 3 reca la tipologia di informazioni che gli Stati membri e la Commissione europea sono tenuti a fornire all'AIEA circa le attività di ricerca e sviluppo sul ciclo del combustibile nucleare, la descrizione dei diversi siti nucleari, delle

attività di produzione relative ad alcune apparecchiature potenzialmente connesse con il ciclo del combustibile, le dichiarazioni di attività di *import-export* di apparecchiature non nucleari potenzialmente utilizzabili ai fini del ciclo.

Gli articoli da 3 a 10 disciplinano gli accessi ispettivi supplementari da parte dell'AIEA, mentre gli articoli da 11 a 16 disciplinano la designazione degli ispettori dell'AIEA, il rilascio dei visti, gli accordi sussidiari, i sistemi di comunicazione, la tutela delle informazioni confidenziali e gli allegati al Protocollo.

L'articolo 17 dispone che il Protocollo entri in vigore solo dopo la ratifica da parte di tutti gli Stati firmatari, la quale, secondo i dettami del diritto internazionale e del Trattato istitutivo della Comunità europea dell'energia atomica, deve precedere l'adesione al Protocollo da parte dell'EURATOM.

Per quanto concerne la concreta applicazione del Protocollo in Italia, l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) risulta l'amministrazione dello Stato più idonea a garantire il necessario processo di qualificazione delle informazioni di responsabilità dello Stato nonché l'esercizio degli opportuni controlli.

Il disegno di legge di ratifica si compone di quattro articoli. L'articolo 1 contiene l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione, mentre l'articolo 2 individua nel Ministero degli affari esteri e nel Ministero delle attività produttive le Amministrazioni dello Stato deputate all'assolvimento degli obblighi derivanti dall'esecuzione del Protocollo e nel Ministero della difesa il diretto referente dell'AIEA ai fini dell'accesso alle zone militari.

L'articolo 3 delega all'APAT, del cui apporto il Ministero delle attività produttive potrà avvalersi, la competenza circa gli aspetti prettamente operativi e prevede la possibilità di assegnare specifiche attività all'ENEA o ad altre istituzioni specializzate.

L'articolo 4, infine, definisce gli obblighi di informazione per i soggetti impegnati in attività riferibili ai materiali e alle attrezzature previsti dal Protocollo e introduce uno

speciale regime sanzionatorio in caso di inosservanza degli stessi obblighi.

Sulla base delle considerazioni che precedono, tenuto conto del fatto che si tratta di un accordo concluso da quasi cinque anni e che l'Italia è ormai il solo fra i Paesi firmatari, insieme all'Irlanda, a non aver ancora provveduto alla ratifica, la Commissione raccomanda la sollecita approvazione del disegno di legge.

PROVERA, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: BASILE)

27 maggio 2003

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: MORO)

27 maggio 2003

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che il comma 1 dell'articolo 5 venga riformulato nel modo seguente: «Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 517.680 per l'anno 2003 e di euro 305.935 annui a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri».

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

—

Art. 1.

(Ratifica ed esecuzione)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo aggiuntivo dell'Accordo tra la Repubblica d'Austria, il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica Federale di Germania, la Repubblica ellenica, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica portoghese, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, la Comunità europea dell'energia atomica (EURATOM) e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) in esecuzione dell'articolo III, paragrafi 1 e 4, del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari, con allegati, fatto a Vienna il 22 settembre 1998.

2. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui al comma 1, di seguito chiamato Protocollo, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto previsto dall'articolo 17, paragrafo a), del Protocollo stesso.

Art. 2.

(Designazione amministrazioni competenti)

1. Per dare attuazione alle disposizioni contenute nel Protocollo si designano:

a) il Ministero delle attività produttive competente per gli adempimenti di cui agli articoli 2 e 3 (Comunicazione di informazioni), agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 (Accessi

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

—

Art. 1.

*(Ratifica ed esecuzione)**Identico*

Art. 2.

*(Designazione amministrazioni competenti)**Identico*

(Segue: *Testo del Governo*)

supplementari), all'articolo 14 (Sistemi di comunicazione) ed all'articolo 15 (Tutela delle informazioni confidenziali) del Protocollo;

b) il Ministero degli affari esteri competente per gli adempimenti di cui all'articolo 11 (Designazione degli ispettori dell'Agenzia), all'articolo 12 (Visti) ed all'articolo 13 (Accordi sussidiari) del Protocollo;

c) il Ministero della difesa competente per gli adempimenti connessi alle ispezioni nei siti militari e per l'effettuazione di studi, analisi ed altre attività inerenti all'esecuzione del Protocollo nei luoghi militari o di interesse militare.

Art. 3.

(Deleghe di competenza)

1. Per gli adempimenti di cui all'articolo 2, lettera a), il Ministero delle attività produttive si avvale dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207, stipulando apposite convenzioni quadro, secondo le modalità previste all'articolo 10, comma 1, del citato regolamento.

2. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1, il Ministero delle attività produttive affida all'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 36, o ad altre istituzioni specializzate, l'effettuazione di studi ed analisi e di altre specifiche attività inerenti all'esecuzione del Protocollo.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 3.

(Deleghe di competenza)

Identico

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 4.
(*Sanzioni*)

1. Chiunque produce, importa, esporta o comunque trasferisce, lavora o impiega per la trasformazione, usa o detiene, acquista e vende i materiali e le attrezzature previsti nel Protocollo è tenuto a fornire i dati e le informazioni indicati negli articoli 2 e 3 dello stesso Protocollo, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Chiunque, richiesto, omette o fornisce in modo non veritiero i dati e le informazioni di cui al comma 1, è punito con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da 520 euro a 2.600 euro.

3. Le attività ispettive previste dagli articoli da 4 a 10 del Protocollo sono condotte da ispettori dell'AIEA. Chiunque ne impedisce o ne ostacola l'effettuazione è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 3.000 euro a 15.000 euro.

Art. 5.
(*Copertura finanziaria*)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 519.720 per l'anno 2003 e di euro 311.560 annui a decorrere dal 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 4.
(*Sanzioni*)

Identico

Art. 5.
(*Copertura finanziaria*)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro **517.680** per l'anno 2003 e di euro **305.935** annui a decorrere dal 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando

(Segue: *Testo del Governo*)

l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. *Identico.*

Art. 6.

(Entrata in vigore)

Identico

